

# GESTIONE DELLE ECONOMIE

## Importi residui derivanti dagli Avvisi pubblici a lump sum

PA digitale 2026 - Misure M1C1 PNRR

### Sintesi operativa di orientamento

Riferimenti principali: Linee Guida per i Soggetti attuatori individuati tramite Avvisi pubblici a lump sum, versione 8 (marzo 2026), e Direttiva 23 gennaio 2025 per la gestione degli importi residui (25A01921), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 2025.

### Data della sintesi

7 agosto 2026

### Fonti ufficiali considerate

- PA digitale 2026 - Linee guida soggetti attuatori - versione 8.
- Gazzetta Ufficiale - Direttiva 23 gennaio 2025, codice redazionale 25A01921.

### Avvertenza di utilizzo

Il presente elaborato ha esclusiva funzione ricognitiva e di orientamento alla consultazione delle fonti ufficiali. Non costituisce fonte normativa, interpretazione autentica, parere legale o contabile, né istruzione operativa vincolante. Ogni determinazione amministrativa, contabile e gestionale deve essere assunta sulla base dei testi ufficiali vigenti, dell'Avviso e del decreto di finanziamento applicabili, dei principi contabili e delle indicazioni delle amministrazioni competenti. In caso di difformità, incompletezza, aggiornamento sopravvenuto o diversa lettura, prevalgono integralmente le fonti ufficiali. La presente sintesi non è idonea, da sola, a costituire presupposto per atti, impegni, variazioni di bilancio, pagamenti o altre decisioni dell'Ente.

# 1. Premessa e chiave di lettura

Il tema delle cosiddette "economie" negli Avvisi a lump sum richiede di distinguere con precisione il finanziamento forfettario dalla tradizionale rendicontazione a costi reali. Nella terminologia della Direttiva 23 gennaio 2025 è preferibile parlare di "importi residui": somme che possono emergere quando il contributo forfettario riconosciuto è superiore agli importi effettivamente spesi per realizzare il progetto.

*Riferimenti: Direttiva 23 gennaio 2025, par. 3 "Oggetto - Importi residui", p. 6; Linee guida ver. 8, Focus OSC, pp. 9-10.*

## Regola di fondo

Nel lump sum il diritto al contributo è collegato al conseguimento del risultato previsto dall'Avviso, non al rimborso analitico delle spese effettivamente sostenute. La differenza positiva tra contributo ricevuto e costi effettivi può quindi esistere senza che ciò, di per sé, comporti una riduzione automatica del contributo.

## 1.1 I documenti vanno letti insieme

Le Linee guida, al paragrafo 2.6, richiamano espressamente la Direttiva per il corretto impiego delle economie. Inoltre, nella sezione sulla domanda di erogazione, precisano che il contributo è erogato in un'unica soluzione a seguito del completamento positivo delle attività, che non è collegato ai costi dell'intervento e che le risorse non utilizzate possono essere impiegate secondo quanto indicato nel paragrafo 2.6. Pertanto, la disciplina operativa sugli importi residui si ricava dalla lettura coordinata delle Linee guida e della Direttiva.

*Riferimenti: Linee guida ver. 8, par. 2.6, p. 44; par. 3.3, p. 51; Direttiva, parr. 2-5, pp. 6-8.*

## 1.2 Sintesi in cinque punti

- Il lump sum è un finanziamento a risultato: la spesa effettiva può essere inferiore o superiore all'importo forfettario.
- L'importo residuo è la differenza positiva tra contributo PNRR ricevuto, dopo completamento e positiva asseverazione, e importi spesi per realizzare il progetto.
- I residui di più Avvisi a lump sum possono cumularsi.
- La Direttiva richiama il principio della perdita del vincolo di destinazione originario dopo conclusione delle attività e positiva asseverazione formale e sostanziale, ma orienta il riutilizzo verso la digitalizzazione e finalità collegate.
- La gestione concreta deve essere prudente: prima si chiude il progetto e si consolida il contributo; poi si quantifica il residuo e si programma la nuova destinazione con gli ordinari atti amministrativo-contabili.

# 2. Perché può generarsi un importo residuo

## 2.1 La logica "pay-by-result"

Le Linee guida inquadrano i lump sum tra le opzioni semplificate di costo e chiariscono che questa forma di sovvenzione privilegia una logica "pay-by-result": il sostegno è sganciato dalla rendicontazione delle spese per il loro successivo rimborso e ruota attorno al rispetto delle condizioni di finanziamento e al conseguimento di obiettivi quantificati e verificati.

*Riferimenti: Linee guida ver. 8, Focus OSC, p. 10, in particolare la parte sulla logica pay-by-result e sulle condizioni di finanziamento.*

La Direttiva ribadisce lo stesso principio: i lump sum sono stime ex ante dei costi del progetto, definite secondo una metodologia approvata; ciò che rileva è il risultato da raggiungere. Di conseguenza, le spese sostenute dall'ente possono essere, in concreto, minori o maggiori della somma forfettaria.

*Riferimenti: Direttiva, premesse, p. 4: considerazioni sui lump sum come stime ex ante e sulla possibile differenza fra spesa effettiva e somma forfettaria.*

| Profilo              | Rendicontazione a costi reali                             | Lump sum PA digitale 2026                                                                                                 |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Base del contributo  | Spese ammissibili effettivamente sostenute e documentate. | Risultato/obiettivo prestabilito e verificato.                                                                            |
| Importo riconosciuto | Dipende dai costi ammissibili rendicontati.               | Importo forfettario predeterminato ex ante.                                                                               |
| Fatture e pagamenti  | Determinano normalmente il rimborso ammissibile.          | Restano rilevanti per la regolarità dell'attuazione e i rapporti contrattuali, ma non determinano il valore del lump sum. |
| Possibile differenza | Di norma il contributo segue i costi ammissibili.         | Può emergere un residuo se la spesa effettiva è inferiore al contributo.                                                  |

## 2.2 Esempio semplice

### Esempio numerico

Contributo lump sum riconosciuto: euro 100.000. Spesa effettiva complessiva per la realizzazione: euro 68.000. Se il progetto è completato, positivamente asseverato e il contributo è stato erogato, la differenza positiva di euro 32.000 rappresenta, in termini sostanziali, l'importo residuo da gestire secondo la Direttiva. L'esempio è puramente illustrativo e non sostituisce la ricostruzione contabile del singolo progetto.

## 3. Che cosa è un "importo residuo"

### 3.1 Definizione della Direttiva

La Direttiva definisce gli importi residui come le somme forfettarie concesse con decreti di finanziamento e non utilizzate dal soggetto attuatore per la realizzazione del progetto. Più precisamente, individua il residuo nell'eventuale differenza positiva tra il contributo PNRR ricevuto dal Dipartimento, a seguito del completamento del progetto e quando le attività sono state positivamente asseverate, e gli importi spesi dal soggetto attuatore per realizzare il progetto.

*Riferimenti: Direttiva, par. 3 "Oggetto - Importi residui", p. 6.*

### Formula concettuale

IMPORTO RESIDUO = contributo lump sum effettivamente ricevuto - importi effettivamente impiegati per la realizzazione del progetto, se il risultato è positivo e il progetto ha superato le condizioni indicate dalla Direttiva.

### 3.2 Cumulo di residui di più Avvisi

La Direttiva ammette espressamente che i residui possano cumularsi quando l'ente ha ottenuto contributi a lump sum su più Avvisi pubblici. Ciò consente, sul piano sostanziale, di considerare congiuntamente più importi residui per programmare interventi digitali di dimensione maggiore, fermo restando che è opportuno mantenere una ricostruzione analitica dell'origine di ciascun importo e degli atti da cui deriva.

*Riferimenti: Direttiva, par. 3 "Importi residui", p. 6. La raccomandazione sulla ricostruzione analitica è una misura organizzativa prudenziale, non una prescrizione testuale della Direttiva.*

## 4. Quando il residuo può considerarsi concretamente utilizzabile

La sequenza delle Linee guida consente di collocare il tema degli importi residui solo a valle della chiusura del progetto. La Direttiva, inoltre, adotta espressamente un principio di prudenza: non utilizzare le eccedenze prima della conclusione del progetto e dell'esito positivo dell'asseverazione tecnica e formale.

*Riferimenti: Direttiva, par. 5, lett. a) "prudenza", p. 7; Linee guida ver. 8, capp. 3 e 4, pp. 46-55.*

### 1 Completamento delle attività

Il Soggetto attuatore trasmette in Piattaforma i dati di completamento. Il progetto si intende concluso, ai fini del flusso di piattaforma, con l'invio dei dati di completamento, che abilita le verifiche di conformità tecnica.

*Rif.: Linee guida, par. 3.1, p. 49.*

### 2 Verifiche di conformità tecnica e asseverazione

Le verifiche possono essere automatiche e/o svolte da un asseveratore. Solo con esito positivo si abilita la domanda di erogazione.

*Rif.: Linee guida, pp. 46 e 49-50; par. 3.2.*

### 3 Domanda di erogazione

Dopo l'esito tecnico positivo, il Soggetto attuatore presenta la domanda di erogazione con la documentazione prevista, inclusi gli elementi richiesti dalle Linee guida.

*Rif.: Linee guida, par. 3.3, pp. 50-52.*

### 4 Controllo formale del DTD

Il Dipartimento effettua controlli di conformità formale al 100% delle domande di erogazione. Il controllo può richiedere integrazioni.

*Rif.: Linee guida, par. 4.1, pp. 53-54.*

### 5 Erogazione del contributo

Dopo il controllo positivo, viene attivato il circuito finanziario e il contributo lump sum è liquidato al Soggetto attuatore.

*Rif.: Linee guida, parr. 4.1-4.2, pp. 54-55.*

### 6 Quantificazione del residuo

Solo a valle del consolidamento del contributo è possibile determinare con attendibilità la differenza positiva tra contributo ricevuto e costi del progetto. Prima di destinare la differenza ad altro impiego vanno considerate tutte le obbligazioni contrattuali ancora da soddisfare.

*Rif.: Direttiva, parr. 3 e 5, pp. 6-7. L'ultima frase esprime una cautela amministrativa coerente con l'obbligo di pagamento dei soggetti realizzatori.*

### Attenzione: asseverazione tecnica e controllo formale non sono la stessa fase

Le Linee guida distinguono la verifica di conformità tecnica/asseverazione, che precede la domanda di erogazione, dal successivo controllo formale della domanda svolto dal DTD. La Direttiva richiama la positiva asseverazione "formale e sostanziale" e definisce il residuo con riferimento al contributo ricevuto. Per una gestione prudente, è quindi opportuno evitare qualsiasi riallocazione anticipata prima che il circuito di erogazione sia definitivamente perfezionato.

## 5. Perdita del vincolo originario e limiti di lettura

### 5.1 Il principio richiamato dalla Direttiva

La Direttiva richiama il principio della perdita del vincolo di destinazione delle risorse erogate in seguito alla conclusione delle attività e alla positiva asseverazione formale e sostanziale da parte del Dipartimento. Il passaggio è centrale perché chiarisce che, una volta perfezionate le condizioni indicate, l'eventuale residuo non resta automaticamente vincolato alla specifica attività originaria nello stesso modo in cui lo era durante l'attuazione del progetto.

*Riferimenti: Direttiva, par. 3, p. 7, periodo sul principio della perdita del vincolo di destinazione.*

### 5.2 Cosa NON significa

- Non significa che l'ente possa ignorare la Direttiva: la stessa è stata emanata proprio per indirizzare una gestione appropriata, efficiente e coerente dei residui.
- Non significa che una somma ancora necessaria per pagare obbligazioni contrattuali del progetto sia una "economia disponibile".
- Non significa che vengano meno le regole ordinarie di bilancio, contabilità armonizzata, appalti, tracciabilità, conflitto di interessi, doppio finanziamento e controlli.
- Non significa che le Linee guida definiscano una specifica scrittura contabile per lo svincolo: il par. 2.6 rinvia alla normativa contabile e precisa che il DTD non è competente a rendere pareri sulla contabilità dei Soggetti attuatori.

*Riferimenti: Linee guida, par. 2.6, pp. 41-44; Direttiva, parr. 2-5, pp. 6-8.*

### 5.3 Durante l'attuazione le risorse restano contabilmente presidiate

Le Linee guida ricordano che, alla fine dell'esercizio, le risorse PNRR accertate e non ancora impegnate confluiscono nel risultato di amministrazione e, trattandosi di risorse vincolate, possono essere applicate agli esercizi successivi. Questo passaggio riguarda la fase di attuazione e va coordinato con il successivo principio, richiamato dalla Direttiva, della perdita del vincolo dopo il completamento e la positiva asseverazione.

*Riferimenti: Linee guida, par. 2.6, p. 42; Direttiva, par. 3, p. 7.*

## 6. I principi guida della Direttiva

Il paragrafo 5 della Direttiva contiene la parte più operativa. Prima di elencare i principi, stabilisce che i soggetti attuatori devono procedere tempestivamente al pagamento dei soggetti realizzatori secondo i contratti sottoscritti, una volta ricevuto il trasferimento delle risorse dal Dipartimento.

*Riferimenti: Direttiva, par. 5, apertura, p. 7.*

| Principio                        | Indicazione della Direttiva                                                                                                  | Lettura operativa                                                                          |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| a) Prudenza                      | Non utilizzare le eccedenze prima della conclusione del progetto e dell'esito positivo dell'asseverazione tecnica e formale. | Attendere il consolidamento del progetto e del contributo prima di programmare il residuo. |
| b) Massimizzazione degli impatti | Destinare i residui ai capitoli di bilancio della digitalizzazione, rafforzando gli                                          | La destinazione ordinariamente più coerente è una nuova spesa digitale/ICT                 |

| Principio                                  | Indicazione della Direttiva                                                                                                                                        | Lettura operativa                                                                                                     |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                            | Avvisi, la sostenibilità degli interventi o più in generale il comparto ICT.                                                                                       | con utilità per l'ente.                                                                                               |
| c) Sostenibilità                           | Destinare almeno parte dei residui a formazione e aggiornamento del personale che utilizza le soluzioni digitali realizzate.                                       | Prevedere competenze, adozione e continuità operativa, non solo acquisto di tecnologia.                               |
| d) Comunicazione, pubblicità e trasparenza | Destinare almeno parte dei residui alla comunicazione degli interventi e alla diffusione dei risultati.                                                            | Rendere effettivamente fruibili e conosciuti i servizi digitali realizzati.                                           |
| e) Integrazione di altri interventi        | Se il residuo è significativo, integrare interventi con stesse finalità sostenuti da altri fondi UE, nazionali o regionali; richiamo specifico agli FSC 2021-2027. | Usare il residuo come leva per completare un programma digitale più ampio, evitando sovrapposizioni di finanziamento. |

Riferimenti: Direttiva, par. 5, lett. a-e, pp. 7-8.

## 6.1 Una lettura prudentiale del verbo "si suggerisce"

Nel paragrafo 5, le singole destinazioni sono formulate con l'espressione "si suggerisce". Tuttavia, la finalità generale della Direttiva afferma la necessità di riutilizzare le risorse non impiegate per il completamento e rafforzamento del percorso di digitalizzazione, e l'intero atto è costruito per indirizzare gli enti verso una sana e coerente gestione delle risorse pubbliche. Una lettura operativa prudente è quindi quella di motivare la nuova destinazione in rapporto alla digitalizzazione dell'ente e ai principi della Direttiva, evitando di trattare il residuo come una risorsa genericamente libera e priva di finalizzazione amministrativa.

Riferimenti: Direttiva, par. 2 "Finalità", p. 6; par. 5, pp. 7-8. La frase conclusiva è una lettura prudentiale di coordinamento, non un'interpretazione autentica.

## 7. Gestione amministrativo-contabile: cosa emerge dalle Linee guida

### 7.1 Il paragrafo 2.6 delle Linee guida

Per gli enti territoriali le Linee guida richiamano il rispetto del D.Lgs. 118/2011, della normativa PNRR e delle circolari applicabili. Richiamano inoltre, tra gli altri riferimenti, le FAQ ARCONET n. 48 e n. 49 e la Circolare MEF-RGS n. 29/2022. La versione 8 aggiunge il rinvio espresso alla Direttiva sugli importi residui, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 31 marzo 2025.

Riferimenti: Linee guida, par. 2.6, pp. 41-44.

Le Linee guida precisano anche che il DTD non è competente a rendere pareri e indicazioni sulla normativa contabile dei Soggetti attuatori. Questo è un punto essenziale: la Direttiva individua il principio sostanziale e le finalità di impiego, ma le modalità contabili concrete devono essere applicate dall'ente secondo il proprio ordinamento, i principi contabili vigenti e gli atti di bilancio necessari.

Riferimenti: Linee guida, p. 44, chiusura del par. 2.6.

### 7.2 Impostazione operativa consigliata

Senza sostituire le valutazioni del responsabile finanziario e degli organi di controllo, una gestione ordinata può essere strutturata in quattro momenti:

- ricognizione del contributo ricevuto e di tutte le spese/obbligazioni riferibili al progetto;
- determinazione documentata della differenza positiva effettivamente disponibile;
- individuazione della nuova finalità coerente con i principi della Direttiva e con la programmazione dell'ente;
- adozione degli atti contabili e amministrativi ordinariamente richiesti per rendere disponibile e impegnare la nuova spesa.

Riferimenti: Impostazione ricostruttiva basata su Linee guida, par. 2.6, e Direttiva, parr. 3 e 5. Gli specifici atti contabili dipendono dall'ordinamento e dalla situazione di bilancio dell'ente.

## 8. Dossier interno per la quantificazione e il riutilizzo

La Direttiva non impone un modello unico di atto interno per la gestione delle economie. Per rendere il percorso facilmente verificabile, può essere utile predisporre una scheda ricognitiva o un atto che colleghi in modo trasparente la fonte del residuo, il suo calcolo e la nuova destinazione.

| Elemento da documentare        | Contenuto minimo suggerito                                                                                                   |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificazione progetto       | Avviso/Misura, CUP, decreto di finanziamento, importo lump sum.                                                              |
| Chiusura tecnica               | Data di completamento, verbale/esito positivo di conformità tecnica/asseverazione.                                           |
| Chiusura formale e finanziaria | Domanda di erogazione, esito del controllo formale, comunicazione/riscontro del pagamento ricevuto.                          |
| Costi del progetto             | Quadro delle spese e delle obbligazioni contrattuali, con evidenza di quanto pagato e di eventuali somme ancora dovute.      |
| Calcolo del residuo            | Contributo ricevuto meno costi effettivamente riferibili al progetto; motivazione di eventuali rettifiche.                   |
| Nuova destinazione             | Intervento ICT/digitalizzazione, formazione, comunicazione o integrazione di altri interventi coerenti con la Direttiva.     |
| Copertura e bilancio           | Capitolo/programma, eventuali variazioni e atti di competenza secondo l'ordinamento contabile dell'ente.                     |
| Tracciabilità                  | Conservazione del collegamento tra residuo originario e nuovo impiego; verifica di assenza di duplicazioni di finanziamento. |

Riferimenti: La tabella costituisce una proposta organizzativa di tracciabilità; non è un modello ufficiale del DTD.

## 9. Casi pratici e criteri di comportamento

### 9.1 Caso A - Progetto completato, asseverato e pagato; residuo certo

Il contributo di euro 80.000 è stato erogato; il costo complessivo del progetto è euro 55.000; non risultano ulteriori obbligazioni da sostenere. La differenza di euro 25.000 rientra nella nozione di importo residuo. L'ente può programmare il riutilizzo, privilegiando le finalità di digitalizzazione e gli altri principi del par. 5 della Direttiva.

Riferimenti: Direttiva, parr. 3 e 5, pp. 6-8.

### 9.2 Caso B - Asseverazione positiva, ma contributo non ancora ricevuto

La Direttiva richiama espressamente la prudenza e osserva che, prima del completamento e dell'esito positivo dell'asseverazione, l'ente non può essere certo di ricevere il contributo. Poiché la definizione di residuo fa inoltre riferimento al contributo "ricevuto", la condotta più cauta è non utilizzare anticipatamente una differenza solo teorica e attendere il perfezionamento dell'erogazione.

Riferimenti: Direttiva, par. 3, p. 6; par. 5, lett. a), p. 7.

### 9.3 Caso C - Il fornitore non è ancora stato integralmente pagato

Il par. 5 della Direttiva premette che i soggetti attuatori sono tenuti a pagare tempestivamente i soggetti realizzatori secondo i contratti, non appena ricevute le risorse. Pertanto, una somma che deve ancora soddisfare obbligazioni contrattuali del progetto non dovrebbe essere trattata come residuo liberamente programmabile fino alla completa ricognizione di tali obbligazioni.

Riferimenti: Direttiva, par. 5, apertura, p. 7. La conclusione operativa deriva dal necessario coordinamento tra definizione di residuo e obblighi contrattuali.

## 9.4 Caso D - Residui provenienti da più Avvisi

La Direttiva consente espressamente il cumulo. L'ente può quindi costruire un unico intervento digitale più ampio utilizzando residui maturati su più progetti, mantenendo però una ricostruzione interna delle singole provenienze e assicurando che non vi siano duplicazioni di copertura con altri finanziamenti.

Riferimenti: Direttiva, par. 3, p. 6; par. 5, lett. e), p. 8.

## 9.5 Caso E - Destinazione a una spesa non digitale

La Direttiva richiama la perdita del vincolo originario, ma al tempo stesso orienta in modo netto il riutilizzo verso la digitalizzazione, l'ICT, la sostenibilità degli interventi, la formazione, la comunicazione e l'integrazione di altri interventi con finalità analoghe. In assenza di una specifica indicazione ufficiale che giustifichi una destinazione estranea a tali ambiti, la soluzione più prudente è non discostarsi dal perimetro sostanziale delineato dalla Direttiva.

Riferimenti: Direttiva, parr. 2, 3 e 5, pp. 6-8. Valutazione prudentiale, non interpretazione autentica.

# 10. Checklist decisionale prima di utilizzare il residuo

### 1 Il progetto è stato completato in Piattaforma?

Se NO: non trattare alcuna differenza come residuo disponibile.

### 2 Le verifiche tecniche/asseverazione hanno avuto esito positivo?

Se NO o parziale: completare le integrazioni; il contributo non è consolidato.

### 3 La domanda di erogazione ha superato il controllo formale?

Se NO: attendere l'esito o rispondere alle richieste di integrazione.

### 4 Il contributo è stato effettivamente erogato?

Se NO: applicare il principio di prudenza e non anticipare il riutilizzo.

### 5 Sono state ricostruite tutte le spese e obbligazioni del progetto?

Se NO: completare la ricognizione prima di calcolare il residuo.

### 6 Esiste una differenza positiva effettiva?

Se NO: non esiste un importo residuo ai sensi della Direttiva.

### 7 La nuova destinazione è coerente con i principi del par. 5?

Preferire digitalizzazione/ICT, formazione, comunicazione, sostenibilità o integrazione di interventi analoghi.

Applicare le regole ordinarie dell'ente, con il coinvolgimento del servizio finanziario e degli organi competenti.

## 11. Errori da evitare

| Da evitare                                                                           | Perché                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Usare l'eccedenza prima della chiusura/asseverazione.                                | Contrasta con il principio di prudenza indicato dalla Direttiva.                                                     |
| Ridurre artificialmente i costi o lasciare insoluti i fornitori per creare economie. | Il fornitore deve essere pagato secondo il contratto; il residuo è ciò che resta dopo la corretta realizzazione.     |
| Considerare il residuo come generica disponibilità senza motivazione.                | La Direttiva orienta il riutilizzo alla trasformazione digitale e alla sana gestione finanziaria.                    |
| Confondere asseverazione tecnica e controllo formale della domanda di erogazione.    | Sono fasi distinte nel flusso delle Linee guida.                                                                     |
| Applicare automaticamente una scrittura contabile standard.                          | Le Linee guida rinviano alla normativa contabile e chiariscono che il DTD non fornisce pareri contabili individuali. |
| Perdere la ricostruzione dell'origine del residuo, specie in caso di cumulo.         | Una tracciabilità interna robusta agevola controlli, motivazione e corretta programmazione.                          |

## 12. Mappa dei riferimenti puntuali

| Tema                              | Linee guida ver. 8                                                   | Direttiva 23 gennaio 2025                                |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Natura del lump sum               | Introduzione p. 7; Focus OSC pp. 9-10.                               | Premesse p. 4; par. 1 p. 5.                              |
| Erogazione in unica soluzione     | Par. 3.3, pp. 50-51.                                                 | Par. 1, p. 5.                                            |
| Contributo non collegato ai costi | Focus OSC p. 10; par. 3.3 p. 51.                                     | Premesse p. 4.                                           |
| Definizione di importo residuo    | Rinvio alla Direttiva nel par. 2.6, p. 44.                           | Par. 3, p. 6.                                            |
| Cumulo residui di più Avvisi      | Rinvio alla Direttiva, p. 44.                                        | Par. 3, p. 6.                                            |
| Perdita vincolo originario        | Par. 2.6 p. 44 rinvia alla Direttiva.                                | Par. 3, p. 7.                                            |
| Pagamento soggetti realizzatori   | Regole generali di corretta esecuzione; flusso erogazione pp. 46-55. | Par. 5, apertura, p. 7.                                  |
| Prudenza                          | Coerente col flusso completamento-verifiche-erogazione, pp. 46-55.   | Par. 5, lett. a), p. 7.                                  |
| Digitalizzazione / ICT            | Par. 3.3 p. 51 e rinvio al par. 2.6.                                 | Par. 5, lett. b), p. 7.                                  |
| Formazione                        | Non disciplinata specificamente nel par. 2.6.                        | Par. 5, lett. c), p. 8.                                  |
| Comunicazione e trasparenza       | Obblighi generali di informazione; cap. 8 delle Linee guida.         | Par. 5, lett. d), p. 8.                                  |
| Integrazione altri fondi          | Non disciplinata specificamente nel par. 2.6.                        | Par. 5, lett. e), p. 8.                                  |
| Contabilità enti territoriali     | Par. 2.6, pp. 41-44.                                                 | Par. 3, pp. 6-7, con richiamo a normativa e FAQ ARCONET. |
| Monitoraggio Direttiva            | Rinvio alla Direttiva p. 44.                                         | Par. 6, p. 8.                                            |

## 13. Fonti ufficiali e modalità di verifica

Per ogni decisione concreta è necessario consultare i documenti ufficiali nella versione vigente e verificare eventuali aggiornamenti, FAQ o indicazioni riferite allo specifico Avviso. La presente sintesi è costruita sui seguenti testi:

### A. Linee guida PA digitale 2026

Dipartimento per la trasformazione digitale - "Linee Guida per i Soggetti attuatori individuati tramite AVVISI PUBBLICI A LUMP SUM", versione 8, marzo 2026. La pagina ufficiale PA digitale 2026 presenta la versione 8 tra le Linee guida generali valide per gli Avvisi a lump sum.

Pagina ufficiale: <https://www.padigitale2026.gov.it/guide-e-risorse/linee-guida-soggetti-attuatori>

### B. Direttiva 23 gennaio 2025

Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la trasformazione digitale. "Direttiva per la gestione di importi residui derivanti dal finanziamento degli avvisi pubblici a lump sum previsti dalle misure della M1C1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza" (25A01921), Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 75 del 31 marzo 2025.

Testo ufficiale: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2025/03/31/25A01921/sg>

### C. Riferimenti richiamati dalle fonti

- Regolamento (UE) 2021/241 sul Dispositivo per la ripresa e la resilienza.
- Regolamento (UE) 2021/1060, art. 53, sulle forme di sovvenzione e somme forfettarie.
- Decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, art. 10, comma 4, sulle opzioni di costo semplificate.
- D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, per la contabilità armonizzata degli enti territoriali.
- FAQ ARCONET n. 48 e n. 49, richiamate dalle Linee guida e dalla Direttiva.
- Circolare MEF-RGS n. 29 del 26 luglio 2022, richiamata dal par. 2.6 delle Linee guida.

#### Regola finale di consultazione

Quando una scelta concreta dipende dalla natura della spesa, dalla classificazione di bilancio, dalla presenza di altri finanziamenti, dallo stato del progetto o da una specifica clausola dell'Avviso, la verifica deve essere condotta direttamente sulle fonti ufficiali e sugli atti del singolo procedimento. Questa sintesi serve a individuare più rapidamente i punti da consultare, non a sostituirli.

## A. Scheda rapida - gestione di un importo residuo

### 1. Verificare la maturazione del residuo

Completamento del progetto + esito positivo delle verifiche/asseverazione + domanda di erogazione controllata + contributo ricevuto. Ricostruire tutte le obbligazioni contrattuali prima di quantificare la differenza disponibile.

### 2. Calcolare e documentare

Contributo lump sum ricevuto - costi effettivi del progetto = eventuale differenza positiva. In caso di più Avvisi, i residui possono cumularsi, mantenendo una ricostruzione interna per fonte.

### **3. Pagare correttamente i soggetti realizzatori**

La Direttiva richiama il pagamento tempestivo dei fornitori secondo i contratti una volta ricevuto il trasferimento delle risorse.

### **4. Scegliere una destinazione coerente**

Priorità sostanziale: digitalizzazione/ICT, rafforzamento e sostenibilità degli interventi, formazione del personale, comunicazione e trasparenza, integrazione di altri interventi con finalità analoghe.

### **5. Adottare gli atti dell'ente**

Applicare la normativa contabile vigente e gli ordinari atti di bilancio/gestione. Le Linee guida non dettano una scrittura unica per lo svincolo e rinviano alla disciplina contabile applicabile.

### **6. Conservare la tracciabilità**

Conservare in un unico fascicolo la prova della chiusura del progetto, del contributo ricevuto, del calcolo del residuo, della nuova destinazione e degli atti contabili/amministrativi adottati.